

Oggetto: Autorizzazione a proporre ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale in materia di ICIAP.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di ricorrere in appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n.° 332/02/00 del 23.10.00 della Commissione Tributaria Provinciale Sez. n° 2 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica n° 81/99 in materia di ICIAP.
- Accoltene le motivazioni e conclusioni
- Visti i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 comma 4° e 153 comma 1° del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a proporre ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano avverso la sentenza n.° 332/02/00 del 23.10.00 della Commissione Tributaria Provinciale Sez. n° 2 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica n° 81/99 in materia di ICIAP.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

All'Amministrazione Comunale

SEDE

Oggetto: Autorizzazione a proporre ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale in materia di ICIAP.

Con atto n. 81/99 del 10 dicembre 1999, l'ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1994, per errato settore di attività ed errata classe di superficie, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico della ditta Aureggi Giorgio e Lacelli Giuseppe S.d.f.

La Ditta ha presentato in data 11.02.2000 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il suddetto avviso, contestando il settore accertato per l'attività di assicurazioni.

Il Comune di Sesto San Giovanni in data 26.9.2000 si costituiva in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il suddetto ricorso.

La Commissione Provinciale di Milano Sez. n° 2 con sentenza n.° 332/02/00 del 23.10.00 depositata il 10.11.2000 accoglieva il ricorso del contribuente.

A tal fine si rileva quanto segue.

Il pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale è contrario all'orientamento della giurisprudenza registrandosi da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali nel caso specifico, un nutrito numero di sentenze di rigetto dei ricorsi dei contribuenti ed un accoglimento delle tesi dei Comuni.

La Commissione Tributaria Provinciale si è altresì espressa in netto contrasto con il pronunciamento della Corte di Cassazione che proprio nel luglio precedente l'emissione della sentenza appellata si è inequivocabilmente espressa sull'inquadramento dell'attività di agente di assicuratore nel IX Settore ICIAP (sentenza 9601 del 21.7.2000).

Il supremo organo giurisdizionale è intervenuto, infatti, in modo definitivo per assicurare l'uniforme applicazione del diritto proprio sulle diverse argomentazioni in merito all'inquadramento nel IX Settore dell'attività di agente di assicurazione, diverse argomentazioni sia giurisdizionali che delle Finanze.

Il Ministero delle Finanze si è infatti ripetutamente espresso con risoluzioni e circolari sulla collocazione dell'agente di assicurazione nel IX Settore, anziché nel V come sostenuto dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra si propone di deliberare l'autorizzazione al Sindaco o suo delegato a proporre ricorso in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale.

Sesto S.Giovanni, lì 6/11/2001

IL FUNZIONARIO
(Dott.Rosangela

Berardi)